

# COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO

COPIA

84060 MONTEFORTE CILENTO (SA)

Via Orto delle Castagne

☎ 0974/996006 – 996210

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 del 27.01.2011

**OGGETTO: Ricognizione delle Società partecipate dal Comune ai sensi dell'art.3, commi 27-33, della L. n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008).**

L'anno duemilaundici il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	MANZI ANTONIO	SI	
2	SANGIOVANNI ROSARIO	SI	
3	MOTTOLA BERNARDO		SI
4	SANTALUCIA FRANCESCO	SI	
5	SANTALUCIA TERESA	SI	
6	GIORDANO MARIO	SI	
7	D'ORSI MARIO	SI	
8	ROSSI ENZO	SI	
9	SALERNO ROSARIO	SI	
10	GIORDANO CLEMENTINA		SI
11	SALERNO MAURO	SI	
12	SALERNO ANTONIO		SI
13	TESONIERO GIULIO GENNARO		SI
	TOTALE	09	4

Assume la Presidenza il Sindaco Rag.**MANZI** Antonio.

Partecipa il Segretario: Dr.Antonio MARTORANO

### IL SINDACO

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso:

-che la legge n.244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 165/2000;

-che, in particolare l'art.3, comma 27 (modificato dal D.L. n.185 del 29/11/2008 e dall'art.71, 1° comma, lett.b) della Legge n.69 del 18/06/2009), ha disposto che *"... le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza."*;

-che il successivo comma 28 (come modificato dal Decreto Legge n.78 del 01/07/2009, convertito, con modificazioni, in Legge n.102 del 03/08/2009) dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali debbano essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 e che la stessa delibera debba essere trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti;

-che entro il 31 dicembre 2010, ai sensi della legge finanziaria 2008, così come modificata dall'art.71, comma 1, lett. e) della Legge n.69 del 18/06/2009, le Amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le Società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;

-la Corte dei Conti, Sez. Controllo Lombardia, nel parere n.48 del 08/07/2008, ha asserito che entro suddetto termine, non perentorio, le Pubbliche Amministrazioni debbono avviare la procedura ma non obbligatoriamente completarne l'*iter* di vendita delle partecipazioni vietate;

### Rilevato che:

**-sono vietate le partecipazioni societarie "dirette" in società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;**

**-è sempre ammessa la costituzione di società (e la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale**

**.....omissis".** Risultano espressamente escluse dai divieti in questione le società di gestione dei servizi pubblici locali, compresi nell'espressione servizi di interesse generale (art.3, comma 27, L.24.12.2007 n.244, come modificato dall'art.18 del D.L. 185/2008 convertito nella legge n.2/2009);

**-le partecipazioni azionarie dei Comuni alle quali fa riferimento la finanziaria 2008 sono quelle di c.d. di primo livello (TAR Lazio 5/1/2010 n.36), ossia le partecipazioni societarie direttamente detenute dal Comune;**

**Ritenuto** che risultano conseguentemente escluse dall'ambito applicativo della disposizione, così come recentemente confermato dalla circolare ANCI del 03.11.2010:

-le società erogatrici di servizi pubblici locali, compresi nell'espressione servizi d'interesse generale;

-le società strumentali oggetto dell'art.13 del d.l. n. 223/2006 (c.d. Bersani);

-le partecipazioni "indirette" degli enti locali;

-le società quotate;

**Considerato** che il legislatore ha previsto che l'ente pubblico compia una ricognizione delle proprie partecipazioni societarie maggioritarie/minoritarie e dirette al fine di verificare i presupposti di costituzione e di mantenimento, ovvero le condizioni ostative ai sensi del comma 27 succitato;

**Visto** l'art.14, comma 32, del D.L.78/2010, convertito in legge 122/2010 il quale stabilisce che: *“Fermo quanto previsto dall'art.3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n.244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione”*;

**Considerato** che il decreto per la definizione delle modalità attuative del citato comma non è stato ancora emanato;

**Accertato** che questo Comune detiene le partecipazioni nelle seguenti società non quotate:

- |  |             |
|--|-------------|
| • CONSORZIO 2 “Ente di Ambito Sele”            | quota 0,08% |
| • Consorzio CORISA 4                           | quota 2,05% |
| • CST-SISTEMI SUD srl società pubblica (house) | quota 0,49% |
| • Sistema Cilento scpa                         | quota 0,21% |
| • Società GAL “Cilento Regeneratio s.r.l.”     | quota 4,31% |

**Dato atto** che:

-nel rispetto della normativa vigente, per ogni società sopra indicata è stata effettuata la verifica dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008;

-in particolare, tale verifica ha comparato i servizi svolti dalle società partecipate dal Comune con i contenuti degli artt.3, comma 5, e 13 del D.Lgs. 267/2000 nonché dello Statuto comunale;

**Ritenuto**, quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'art.3 della Legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale, e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o comunque strumentali ad esse;

-che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato al presente atto per costituirne parte integrante;

**Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il vigente Statuto comunale;

**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con n.09 voti favorevoli espressi in forma palese

## **DELIBERA**

per le motivazioni di cui in narrativa:

1-Di autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Monteforte Cilento nelle società sotto indicate che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo:

- |  |             |
|--|-------------|
| • CONSORZIO 2 “Ente di Ambito Sele”            | quota 0,08% |
| • Consorzio CORISA 4                           | quota 2,05% |
| • CST-SISTEMI SUD srl società pubblica (house) | quota 0,49% |
| • Sistema Cilento scpa                         | quota 0,21% |
| • Società GAL “Cilento Regeneratio s.r.l.”     | quota 4,31% |

2-Di inviare copia della presente deliberazione alle società di cui sopra ed al Revisore dei Conti;

3-Di inviare, altresì, copia della presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti, come stabilito dall'art.19, comma 2 lettera a), del D.L. 1/7/2009 n.78, convertito nella legge 3/8/2009, n.102;

4-Di dichiarare, per l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*^\*

Proposta di deliberazione: **“Ricognizione delle Società partecipate dal Comune ai sensi dell’art.3, commi 27-33, della L. n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008)”.**

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
Monteforte Cilento, 24.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Pasquale SANGIOVANNI

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
Monteforte Cilento, li 24.01.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Pasquale SANGIOVANNI

Del che è verbale

**IL SINDACO**

f.to (rag. Antonio MANZI)

**IL SEGRETARIO**

f.to (Dr .Antonio MARTORANO)

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/01/2011

Monteforte Cilento 28/01/2011

**IL SEGRETARIO**

(Dr .Antonio MARTORANO)

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

timbro

Lì, 28/01/2011

**IL SEGRETARIO**

(Dr .Antonio MARTORANO)

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il 28/01/2011

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

**IL SEGRETARIO**

(Dr .Antonio MARTORANO)